

Foglio informativo relativo al Certificato di deposito

INFORMAZIONI SULLA BANCA

ViViBanca S.p.A.

Via Giolitti, 15 - 10123 Torino - tel. 011.19781000

Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno

Fax 011.19698000 sito web www.vivibanca.it e-mail: info@vivibanca.it

Cap. Soc.: € 31.397.751,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P. Iva 04255700652

Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il certificato di deposito è un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate da cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Gli interessi possono essere corrisposti anche periodicamente nel corso della durata del deposito, mediante il pagamento di cedole.

Il rimborso viene effettuato:

- per i **certificati di deposito nominativi**, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato
- per i **certificati di deposito al portatore**, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo porta l'indicazione di una persona o è diversamente contrassegnato.

Il trasferimento tra soggetti diversi di certificati al portatore per importi complessivamente pari o superiori a 1.000 euro può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica (I.M.E.L.) e Poste Italiane Spa (art. 49 del d. lgs. n. 231/2007). Le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito. La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

I **principali rischi** dei certificati di deposito consistono:

- nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso
- nella possibile diminuzione del tasso rispetto alla misura iniziale, nel caso di deposito a tasso indicizzato
- nella difficoltà di un eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato
- nel rischio di controparte e cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che assicura a ciascun cliente una copertura fino a 100.000,00. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Certificati di deposito tasso fisso con liquidazione interessi a scadenza		
Durata del vincolo	Tasso nominale annuo	
	Lordo	Netto
Certificati di deposito con vincolo a 6 mesi	0,20%	0,148%
Certificati di deposito con vincolo a 12 mesi	0,30%	0,222%
Certificati di deposito con vincolo a 18 mesi	0,40%	0,296%
Certificati di deposito con vincolo a 24 mesi	0,50%	0,370%
Certificati di deposito con vincolo a 36 mesi	0,60%	0,444%
Certificati di deposito con vincolo a 48 mesi	0,70%	0,518%
Certificati di deposito tasso fisso con liquidazione interessi semestrale		
Durata del vincolo	Tasso nominale annuo	Tasso effettivo annuo
	Lordo	Netto
Certificati di deposito con vincolo a 12 mesi	0,30%	0,222%
Certificati di deposito con vincolo a 18 mesi	0,40%	0,296%
Certificati di deposito con vincolo a 24 mesi	0,50%	0,370%
Certificati di deposito con vincolo a 36 mesi	0,60%	0,444%
Certificati di deposito con vincolo a 48 mesi	0,70%	0,518%
Modalità di calcolo degli interessi		Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)
Altre condizioni economiche	Ritenuta fiscale vigente	26,00%
	Spese di estinzione	Euro 5,25

2

ALTRE SPESE

Imposta di bollo Certificati di Deposito dematerializzati	Vedi Foglio Informativo "Custodia e Amministrazione di strumenti finanziari"
---	--

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Non è consentito il rimborso anticipato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto si estingue automaticamente alla scadenza del certificato.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (ViViBanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino – Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: reclami@vivibanca.it, vivibanca.reclami@pec.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** www.acf.consob.it. In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

LEGENDA

Tasso nominale annuo

Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditor), che sono poi riconosciuti al cliente al netto delle ritenute fiscali.